

REGOLAMENTO ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI E CULTURA.

Art. 1

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE SOCIALI E CULTURA

- 1) Il Consiglio Comunale, entro centoventi giorni dalla convalida degli eletti, istituisce la “Commissione Politiche Sociali e Cultura”.
- 2) La composizione è la seguente:
 - a) Assessore/i competente/i per Politiche Sociali e Cultura;
 - b) Quattro consiglieri espressi dalla maggioranza (vengono conteggiati i componenti di cui al punto a) e due espressi dalla minoranza;
 - c) Un esperto sulle politiche sociali;
 - d) Un rappresentante delle famiglie;
 - e) Un rappresentante under 28;
 - f) Un rappresentante over 65;
 - g) Un rappresentante degli insegnanti.
- 3) I commissari vengono nominati con delibera del Consiglio Comunale seguendo lo schema di cui al punto 2.

Art. 2

COMPITI DELLA COMMISSIONE

- 1) La Commissione di cui al punto 1 ha i seguenti compiti:
 - a) Esprimere pareri, formulare proposte, proporre interventi sui principali problemi connessi al settore sociale e assistenziale in genere (anziani, diversamente abili, famiglia, disagio giovanile, disoccupazione, immigrazione ecc.) anche in merito all’attuazione delle disposizioni regionali o nazionali in materia;
 - b) Stabilire rapporti di reciproca collaborazione e interazione con le organizzazioni, enti, associazioni e ogni altra forma associativa istituzionalmente coinvolta nel settore socio-assistenziale;
 - c) Promuovere, sostenere e coordinare le iniziative che si manifesteranno in questo ambito congiuntamente con il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.
- 2) I pareri della Commissione non sono obbligatori né vincolanti.

Art. 3

DURATA DELLA COMMISSIONE

- 1) La Commissione dura in carica sino alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ovvero finché la Commissione non viene dichiarata sciolta secondo le norme di cui all’articolo 4.

Art. 4
SCIoglimento DELLE COMMISSIONI

- 1) È diritto del Consiglio Comunale votare a maggioranza dei due terzi lo scioglimento prima della scadenza prevista per la Commissione.
- 2) In caso di ricostituzione della Commissione devono essere rispettate le regole fissate nel presente Regolamento.

Art. 5
DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI COMMISSARI

- 1) I singoli Commissari decadranno dall'essere membri della Commissione in caso di dimissioni ed in caso di assenza ingiustificata ai lavori della Commissione per tre volte consecutive.
- 2) La giustificazione dell'assenza dovrà essere preventivamente comunicata al Presidente della Commissione.
- 3) I Commissari decaduti saranno sostituiti con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 6
PRESIDENZA

- 1) Nel corso della prima seduta, convocata dall'assessore di riferimento, la Commissione nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
- 2) Il Presidente della Commissione presiede le adunanze, introduce gli argomenti, regola il dibattito, mette ai voti le proposte, dichiara i risultati. Relaziona su espressa richiesta al Consiglio Comunale.

Art. 7
SEGRETERIA

- 1) La Commissione elegge tra i propri componenti il Segretario.
- 2) L'elezione avviene a maggioranza semplice dei componenti la Commissione;
- 3) Il Segretario partecipa a pieno diritto ai dibattiti ed alle votazioni e nel contempo dovrà verbalizzare la riunione.
- 4) In assenza del Segretario, il Presidente nomina un sostituto tra i Commissari che, unicamente per quella seduta, ricoprirà il ruolo di Segretario. La nomina dovrà essere effettuata subito dopo l'apertura dei lavori e verbalizzata.

Art. 8
CONVOCAZIONE DELLE ADUNANZE

- 1) La Commissione è convocata dal Presidente, di propria iniziativa, o su richiesta del Sindaco o di un numero di componenti che rappresenti almeno un quarto con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste. In caso di mancata convocazione entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dei richiedenti, provvede il Sindaco.
- 2) Il Presidente della Commissione fissa il programma dei lavori nonché il giorno e l'ora della seduta. Su richiesta di almeno un quinto dei Commissari, il Presidente provvede all'inserimento nell'ordine del giorno di determinati argomenti.
- 3) L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno relativo, è comunicato per iscritto tramite posta elettronica con conferma di lettura oppure tramite servizio WhatsApp. L'avviso della convocazione è inviato secondo le modalità di cui sopra almeno cinque giorni prima della riunione ai componenti della Commissione. Per conoscenza viene inviata copia della convocazione anche al Sindaco. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a quarantotto ore.
- 4) La Commissione si riunisce a porte chiuse salvo diversa specificazione. Il Presidente o i tre quarti dei Commissari possono richiedere la seduta pubblica della Commissione. Il carattere pubblico della seduta è portato a conoscenza dei cittadini mediante affissione all'Albo Pretorio.
- 5) La Commissione non si può riunire durante le sedute del Consiglio Comunale.

Art. 9
VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE VOTAZIONI DELLA COMMISSIONE

- 1) La seduta della Commissione è validamente costituita non appena raggiunto il numero della metà più uno dei Commissari.
- 2) La verifica del raggiungimento del numero legale viene fatta su disposizione del Presidente dal Segretario per appello nominale.
- 3) Trascorsi trenta minuti dall'ora della convocazione, il Presidente della Commissione o il Commissario anziano tra i presenti, constatato che non è stato raggiunto il quorum, dichiara deserta la seduta.
- 4) La Commissione decide validamente con la maggioranza assoluta dei presenti.
- 5) Le votazioni avvengono a scrutinio palese salvo i casi concernenti persone, che devono avvenire a scrutinio segreto.

Art. 10
VERBALI DELLE ADUNANZE

- 1) I verbali delle sedute della Commissione, redatti a cura del Segretario, contengono unicamente le decisioni dettate dal Presidente relative ad ogni singolo argomento previsto

nel programma dei lavori, nonché le dichiarazioni dei Commissari che ne hanno fatto richiesta.

- 2) Il verbale deve essere letto e firmato dal Presidente e dal Segretario al termine della stesura.
- 3) Il verbale è depositato presso la Segreteria Comunale, copia dello stesso può essere rilasciata a richiesta dei Consiglieri.

Art. 11 SEDE DELLE ADUNANZE

- 1) Di norma, per le sedute della Commissione saranno utilizzati i locali comunali disponibili.
- 2) Le sedute potranno altresì svolgersi in altre sedi aperte al pubblico individuate dal Presidente, per la trattazione di specifici e particolari argomenti.
- 3) La convocazione in sedi diverse dagli spazi comunali, ovvero l'effettuazione di sopralluoghi e visite, devono essere concordati tra il Presidente della Commissione competente ed il Sindaco.